



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 783 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Infrastrutture Wireless Italiane - Inwit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori, 42;

contro

Comune di Paola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, alla Via G. De Rada, 58/B;

Provincia di Cosenza, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Pro Tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, 23;

Regione Calabria, Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, Ministero della Cultura, Ministero della Cultura - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Calabria, Comune di Paola - Comando Polizia Municipale, Comando Compagnia Carabinieri di Paola, Comando Stazione Carabinieri di Paola, Comando Stazione Carabinieri - Nucleo Forestale di Paola, Questura di Cosenza - Commissariato di P.S. di Paola, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'ordinanza dirigenziale n. 7 del 23.3.2023 prot. n. 5037 adottata dalla Città di Paola Settore I Lavori pubblici – PNRR – Urbanistica – Ufficio Appalti e Contratti – patrimonio – Società Partecipate – Informatizzazione;
- dell'ordinanza dirigenziale n. 11 del 5.5.2023 prot. n. 7214 adottata dalla Città di Paola Settore I Lavori pubblici – PNRR – Urbanistica – Ufficio Appalti e Contratti – patrimonio – Società Partecipate – Informatizzazione;
- dell'atto adottato dalla Provincia di Cosenza Settore Pianificazione Territoriale in data 23.3.2023 prot. n. 15307;
- dell'atto adottato dalla Provincia di Cosenza Settore Pianificazione Territoriale acquisita dal Comune di Paola al protocollo generale n. 5033 del 23.3.2023;
- e, ove occorrer possa, annullamento e/o disapplicazione dei seguenti atti laddove ritenuti contrari alla pretesa quivi fatta valere dall'odierna ricorrente: atto della Provincia di Cosenza Settore Pianificazione Territoriale del 21.3.2022 prot. n. 8179; nota prot. n. 9179 del 21.3.2022; Piano Assetto Idrogeologico – Regione Calabria; la Delibera della Giunta Regionale n. 900 del 31.10.2001; la delibera del Consiglio regionale n. 115 del 28.12.2001; il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA); le Misure di salvaguardia per come stabilito dal decreto generale

dell'AdBDAM n. 540 del 13.10.2020; del decreto generale dell'AdBDAM n. 540 del 13.10.2020; il Quadro Tecnico Regionale a valenza paesaggistica (QTRP) approvato dal Consiglio regionale della Calabria con deliberazione n. 134 nella seduta dell'1.8.2016; la deliberazione n. 134 nella seduta dell'1.8.2016; la comunicazione di carenza documentale del 18.11.2022; la comunicazione di carenza documentale n. 22445 del 29.12.2022; della nota prot. n. 22445 del 29.12.2022; art. 5 del Regolamento provinciale di Cosenza approvato con delibera C.P. n. 40 del 24.7.2006; la delibera C.P. n. 40 del 24.7.2006; e, sempre ove occorrer possa, il parere legale acquisito dal Comune di Paola al protocollo generale n. 7090 del 4.5.2023;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

b) per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- della determinazione della Città di Paola Settore 1°-Tecnico n. 130 del 30.6.2023;

- dell'ordinanza del Responsabile del Settore della Città di Paola Settore 1°-Tecnico n. 10 del 10.7.2023 prot. n. 11079;

- dell'ordinanza dirigenziale della Città di Paola Settore 1-Tecnico Lavori pubblici – PNRR – Urbanistica Ufficio Appalti e Contratti – Informatizzazione – Patrimonio – Società partecipate n. 23 del 21.8.2023;

- ove occorrer possa, annullamento e/o disapplicazione dei seguenti atti – sebbene già impugnati con il ricorso introduttivo – e laddove ritenuti contrari alla pretesa quivi fatta valere dall'odierna ricorrente:

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Paola e della Provincia di Cosenza, con la relativa documentazione;

Vista l'ordinanza cautelare n. 288/2023 del 15 giugno 2023;

Viste le memorie difensive;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con i

motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, si rinvengono i presupposti di cui all'art. 55 c.p.a. per la tutela cautelare richiesta con i motivi aggiunti, tenuto conto che gli argomenti del Comune di cui ai provvedimenti impugnati non superano le osservazioni di cui ai precedenti giurisdizionali di questo T.A.R., tra cui anche la precedente ordinanza cautelare, in ordine alla non necessità di addossare a parte ricorrente il deposito di documentazione già in possesso o reperibile direttamente dall'Amministrazione;

Considerato sussistente il pregiudizio dedotto, laddove si ordina la demolizione dell'impianto sulla base degli ulteriori provvedimenti impugnati;

Considerato che le spese della presente nuova fase sono poste a carico del Comune di Paola, potendosi compensare con la costituita Provincia di Cosenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 marzo 2024.

Condanna il Comune di Paola al pagamento delle spese della presente nuova fase cautelare, che liquida in euro 950,00 oltre accessori di legge se dovuti. Compensa con la Provincia di Cosenza.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 con

l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente, Estensore

Francesco Tallaro, Consigliere

Giampaolo De Piazzì, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Ivo Correale

IL SEGRETARIO